



# È tempo di immersioni

È sotto gli occhi di tutti: l'attività subacquea raccoglie un numero sempre maggiore di appassionati, disposti a sopportare fatica e stress fisico – sebbene non sia prevista alcuna forma di contrasto con avversari – per godere di emozioni irripetibili.

In Italia, si svolge nel vuoto normativo di una legge nazionale specifica, malamente colmato da scarse norme regionali che tuttavia raramente disciplinano profili di responsabilità degli operatori della subacquea: non resta, pertanto, che farsi soccorrere dai principi genera-


sure necessarie per prevedere comportamenti erronei messi in atto dallo stesso allievo. Partendo dal presupposto pacifico del possesso di adeguate competenze tecniche, l'istruttore sarà chiamato a rispondere di responsabilità contrattuale quando nello svolgimento del proprio lavoro possa ravvisarsi una violazione degli obblighi di diligenza richiesti, quali il dovere di effettuare controlli dell'attrezzatura sportiva impiegata dall'allievo o la capacità di valutare lo stato di apprendimento dello stesso. Proprio sulla base di questi principi, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità di un istruttore, addirittura per omicidio colposo (Cass. Pen., 25 gennaio 2006, n. 24201).

Più limitata, sempre in caso d'incidente, la responsabilità della guida subacquea che, al pari della guida alpina, organizza l'immersione richiesta dai clienti e accompagna i *sub* nel corso della stessa. In questo caso, bisogna distinguere se la guida si sia impegnata ad "assistere" subacquei poco esperti e controllarli durante l'attività sportiva oppure se

abbia assunto semplicemente l'obbligo di accompagnare *sub* già esperti nel luogo d'immersione. Nel primo caso, la guida si troverà in una posizione simile a quella dell'istruttore e risponderà anch'essa di eventuali danni o lesioni subite dai partecipanti, se non riesce a provare che l'incidente si è verificato per caso fortuito o forza maggiore, avendo dal canto suo profuso la massima diligenza nell'incarico affidatogli; nel secondo caso, limitandosi la sua attività ad un semplice accompagnamento, andrà esente da responsabilità, salvo che possa essergli addebitato un macroscopico comportamento negligente.

Può configurarsi una responsabilità anche in capo al *diving center*, che rappresenta il normale punto di riferimento per il *sub* turistico-ricreativo. Pertanto, quando il *diving center* conclude direttamente il contratto col *sub* / cliente, risponde anche dell'operato dei propri dipendenti o collaboratori (compresi dunque le guide e gli istruttori).

In ogni caso, un criterio comune deve guidare l'attività di ogni operatore subacqueo professionale: il limite dell'interesse economico è la sicurezza del cliente. ■



li del Codice civile e del Codice penale, coadiuvati da un'attenta valutazione del caso concreto e da una significativa dose di buon senso.

Nell'ipotesi di incidente, può sussistere una responsabilità in capo a tutti coloro che sono parte integrante del prodotto "immersione guidata".

In primo luogo, in capo all'istruttore subacqueo, dato che si trova in una "posizione di garanzia" nei confronti dell'allievo, dalla quale nasce anche un obbligo di protezione e di controllo. Grazie alla sua maggiore conoscenza ed esperienza, durante il periodo di addestramento l'istruttore non si limita ad insegnare i comportamenti da tenere, ma garantisce il "bene salute" dell'allievo, adottando tutte le mi-

Diversa la disciplina della responsabilità in caso di immersione tra amici, ovvero di raduno per effettuare un'immersione senza appoggiarsi a strutture professionali, ma "partendo da riva". Ci si domanda se, in caso d'incidente, possa ritenersi responsabile dell'accaduto qualcuno dei partecipanti, poiché ritenuto il *sub* più esperto o dotato del brevetto.

Un drammatica uscita in mare del 2006 tra amici per esplorare un relitto, terminata con la morte di uno sportivo per asfissia da annegamento, è stata portata fino all'esame della Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno ritenuto che nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, potesse essere mosso ad un partecipante che non aveva assunto alcun "obbligo di garanzia", trattandosi di una escursione ricreativa svoltasi tra amici tutti esperti *sub*. Dall'istruttoria è infatti emerso che le persone che avrebbero dovuto prendere parte all'immersione erano tutte di pari esperienza; mentre la partecipazione della vittima, inizialmente non prevista, ha avuto luogo nella forma di aggregazione al gruppo su sua esplicita richiesta (sentendosi, pertanto, in grado di affrontare un'immersione di quel tipo) (Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 11 ottobre 2011, n. 43640).

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)